

REGOLAMENTO (CE) N. 1451/2007 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2007

concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 98/8/CE, gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato nel proprio territorio unicamente di biocidi contenenti i principi attivi elencati nell'allegato I, I A o I B di detta direttiva. Tuttavia, nell'ambito delle misure transitorie di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato di biocidi contenenti principi attivi non elencati nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE che erano già in commercio alla data del 14 maggio 2000 (di seguito «principi attivi esistenti»). Il paragrafo 2 di detto articolo prevede l'attuazione di un programma di lavoro decennale per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti. Detto programma di lavoro era inteso a identificare i principi attivi esistenti e a determinare quali dovessero essere valutati nell'ambito del programma di riesame al fine di decidere la loro eventuale iscrizione nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE.

(2) La fase iniziale del programma è stata stabilita dal regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi ⁽²⁾.

(3) A norma del regolamento (CE) n. 1896/2000, entro il 28 marzo 2002 dovevano essere identificati i principi attivi esistenti destinati a essere utilizzati nei biocidi e notificati quelli da valutare ai fini di una loro eventuale iscrizione nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE per uno o più tipi di prodotti.

(4) Il regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 ⁽³⁾, ha stabilito un elenco dei principi attivi esistenti. Tale elenco comprende i principi attivi identificati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, oppure dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1896/2000 o per i quali sono state fornite informazioni equivalenti in una notifica a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento.

(5) Il regolamento (CE) n. 2032/2003 ha inoltre stabilito, nell'allegato II, un elenco completo dei principi attivi esistenti da valutare nell'ambito del programma di revisione. In tale elenco sono stati inseriti i principi attivi per i quali è stata accolta almeno una notifica a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1896/2000 o per i quali uno Stato membro ha manifestato interesse ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento in questione. I tipi di prodotti interessati sono specificati nell'elenco.

(6) Il regolamento (CE) n. 2032/2003 ha stabilito la possibilità di esaminare un certo numero di principi attivi o combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che non erano originariamente inclusi nel programma di revisione, alle stesse condizioni dei principi attivi valutati nell'ambito di tale programma, sempre che gli operatori interessati avessero presentato un fascicolo completo entro il 1° marzo 2006.

(7) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2032/2003 ha fissato al 1° settembre 2006 la data a decorrere dalla quale i prodotti contenenti principi attivi non esaminati nell'ambito del programma di riesame dovevano essere ritirati dal mercato.

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/47/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 21).

⁽²⁾ GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2032/2003 (GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1849/2006 (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 63).